COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 882

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 882

Proposta di legge (*Discussione e rimessione all'Assemblea*):

SCARASCIA e CHIATANTE: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiarie. (3519) 882

PRESIDENTE 882, 885, 886, 887
MONASTERIO 883, 884, 885, 886, 887
DE LEONARDIS, *Relatore* . . . 884, 885, 886
MONTE 885, 887
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 885, 886, 887, 888
MAGNO MICHELE 886, 887
GRIFONE 886, 887, 888
TRUZZI 887
GOMEZ D'AYALA 887

Disegno e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo. (4298);

MARIANI: Provvedimenti per il Parco nazionale d'Abruzzo. (4412);

RIVERA: Aumento del contributo dello Stato per il Parco nazionale d'Abruzzo. (4159) 888

PRESIDENTE 888, 889
SALUTARI, *Relatore* 888
DI GIANNANTONIO 888

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatore FERRARI ed altri: Integrazione nel fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania e adeguamento del contributo annuale (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (4409) . . . 892

PRESIDENTE 890, 892
DE LEONARDIS, *Relatore* 890

Senatore ANGELILLI: Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della picoltura nelle acque interne (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (3317). 890

PRESIDENTE 892
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 893
SANGALLI, *Relatore* 893

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

MANZINI ed altri: Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia. (637);

MAZZONI ed altri: Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia. (730);

PAG.

DURAND DE LA PENNE: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. (916);

CAPUA: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (1232);

TRUZZI: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli. (1244);

CAVALIERE: Modifiche dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. (2011);

Senatore PAPALIA ed altri: Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni. (2416) . . 894

PRESIDENTE 894, 896, 897
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 894, 896, 897
MAZZONI 895, 897
MONTE 895
FRANZO 895
TRUZZI 896, 897

Votazione segreta:

PRESIDENTE 897

Le seduta comincia alle 9,35.

AVOLIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Lucifero.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bonomi e Miceli sono sostituiti, rispettivamente, per la seduta odierna, dai deputati Di Giannantonio e Fiumanò.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (3519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria » (3519).

Gli onorevoli Monasterio, Magno e Grifone hanno presentato un gruppo di emendamenti, riferiti quasi tutti all'articolo 5, accantonato nella precedente seduta del 25 gennaio, nel corso della quale, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Commissione ha approvato gli articoli 1 con un emendamento sostitutivo del primo comma, gli articoli 2 e 3 senza modificazioni, e l'articolo 4 in una nuova formulazione concordata fra i deputati Magno e Monasterio, il relatore De Leonardis e il Sottosegretario Sedati.

Ora gli onorevoli Monasterio, Grifone e Magno, hanno presentato innanzitutto un emendamento aggiuntivo, da inserirsi fra gli articoli 4 e 5 e che quindi, se approvato, prenderebbe pertanto il numero provvisorio di articolo 4-*bis*. Ne do lettura:

« Il dominio riservato a favore degli enti e sezioni di riforma, previsto dal primo comma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere esercitato solamente nel caso in cui l'assegnatario non abbia pagato tre rate consecutive del prezzo della terra. Ogni altro motivo di applicazione del riservato dominio eventualmente previsto dal contratto di assegnazione è privo di effetti giuridici ».

Do lettura intanto dell'articolo 5 della proposta di legge al quale si riferiscono gli altri emendamenti presentati dai deputati del gruppo comunista:

« Gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria possono, su domanda degli assegnatari, consentire il riscatto anticipato delle annualità previste dall'atto di assegnazione, verso pagamento, in unica soluzione, dell'intera quota di capitale ancora dovuta, purché siano decorsi almeno otto anni dalla data di scadenza della prima annualità e l'assegnatario abbia adempiuto tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di assegnazione.

Il fondo riscattato è soggetto per dieci anni a vincolo di indivisibilità, ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Per lo stesso periodo di tempo il fondo riscattato non potrà essere alienato, ceduto in fitto o comunque in uso, senza autorizzazione dell'Ente o Sezione speciale, né a

favore di persone che non siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, da accertarsi a mente del secondo comma dello stesso articolo.

Qualora la vendita, l'affitto o la cessione in uno avvenga senza la prescritta autorizzazione, il fondo ritorna in proprietà dell'Ente, che dovrà restituire il prezzo di riscatto e rimborsare le spese per opere di miglioramento eseguite dall'assegnatario o dal terzo acquirente, nei limiti dell'aumento di valore conseguito dal fondo.

I vincoli di cui al 2° e 3° comma del presente articolo devono essere indicati nella nota di trascrizione dell'atto di riscatto, da presentarsi a cura dell'Ente o Sezione Speciale.

Le riduzioni e le agevolazioni fiscali, concesse con le disposizioni di legge, richiamate nell'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600, si applicano a tutti gli atti e formalità relativi al riscatto anticipato ».

All'articolo 5 gli onorevoli Monasterio e Magno hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, sostituire le parole:* gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria possono, su domanda degli assegnatari, consentire, *con le seguenti*: è consentito »;

« *Tra il primo e il secondo comma, inserire il comma seguente:*

« Eguale diritto spetta ai lavoratori che, a qualunque titolo, abbiano in possesso anche precario i terreni loro comunque assegnati dagli enti da almeno otto anni ».

« *Al terzo comma, terza riga, sopprimere le parole*: senza autorizzazione dell'Ente o Sezione speciale, né ».

« *Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

« A richiesta degli aventi diritto, il pagamento rateale del prezzo dei terreni, di cui all'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, può essere effettuato in un numero di annualità superiore alle trenta e fino a quaranta ».

Gli onorevoli Monasterio e Magno propongono anche di aggiungere il seguente articolo 5-*bis*:

«È sospesa, per la durata di 5 anni, la riscossione, da parte degli enti e delle sezioni speciali degli enti di colonizzazione e di trasformazione fondiaria, istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1950, n. 862, dalla legge 9 agosto 1954, n. 639, e dalla legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, delle somme ad essi dovute a qualsiasi titolo, alla data del 30 settembre 1962, dagli assegnatari di terre in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, numero 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni.

Su tali somme, e per la durata di 5 anni, non saranno, altresì, dagli assegnatari, corrisposti interessi.

Nei capoluoghi delle province comprese nei comprensori di riforma sono istituite Commissioni, presiedute dall'Ispettore agrario provinciale o da altro funzionario dal medesimo designato e composte da due rappresentanti dall'Ente o Sezione speciale di riforma competente per territorio e da due rappresentati degli assegnatari, nominati dal Presidente dell'Amministrazione provinciale su designazione delle Associazioni di categoria a carattere provinciale, con il compito di determinare la consistenza dei debiti di cui al primo comma del presente articolo e di valutare la possibilità dei debitori di sopportarne l'onere al fine di apportare ai debiti stessi le riduzioni che si dimostreranno necessarie per il consolidamento e lo sviluppo dell'azienda ».

MONASTERIO. Onorevole colleghi, ho già accennato, nel mio intervento nella discussione generale, alla questione della incertezza del diritto degli assegnatari sul fondo. Anzi, una serie di sentenze hanno chiaramente enunciato il principio che l'esistenza del riservato dominio sui fondi assegnati ai destinatari comporta che gli assegnatari diventano proprietari in pieno della terra solo a compimento del trentesimo anno, vale a dire dopo che abbiano pagato tutte le rate.

Ne consegue che la stabilità dell'assegnatario sul fondo non viene garantita per l'esistenza del riservato dominio. Una serie abbastanza numerosa di episodi di sfratto degli assegnatari sta a dimostrare la necessità di garantire, con una nuova formulazione dell'articolo 17, la reale stabilità degli assegnatari e la loro disponibilità piena del diritto di proprietà.

Lo scopo di questo emendamento insomma è quello di garantire agli assegnatari la proprietà della terra; e quindi limitare il riservato dominio degli enti di riforma solo al caso in cui gli assegnatari non abbiano pagato tre rate consecutive del prezzo per il riscatto.

Un altro emendamento all'articolo 5 (comma primo) riflette la inopportunità, a nostro avviso, di lasciare agli Enti la facoltà di con-

sentire il riscatto anticipato della terra. Ecco perché ritieniamo di dover sosittuire alla formula « Gli enti e le sezioni speciali di riforma possono consentire », l'altra: « È consentito agli enti e alle sezioni speciali di riforma il riscatto ».

Un altro emendamento ancora (comma secondo) riguarda la soppressione della limitazione contenuta nell'inciso « senza autorizzazione dell'ente o sezione speciale » e riferita al riscatto del fondo. Noi siamo favorevoli a che il diritto anticipato di riscatto della terra diventi automatico, passato il momento della assegnazione. Se noi invece lasciassimo l'inciso apriremmo la via ad interventi quanto meno discutibili sul piano politico e su quello morale. Ecco perché, una volta consentito il riscatto del fondo, l'assegnatario che si trovi nelle condizioni previste dalla legge può senz'altro procedere alle operazioni di riscatto.

Noi chiediamo inoltre, con il comma che abbiamo proposto di inserire tra il primo e il secondo comma, che il riscatto del fondo possa essere consentito, oltre che agli assegnatari in possesso del contratto definitivo di assegnazione, anche a quei contadini e lavoratori che a qualunque altro titolo abbiano in possesso anche precario il terreno loro comunque assegnato dagli enti da almeno otto anni.

Infine, con l'emendamento aggiuntivo al l'ultimo comma dell'articolo 5, prevediamo anche il caso in cui l'assegnatario voglia riscattare la terra in un periodo più lungo di quello previsto dalla attuale legge. Vi sono assegnatari, infatti, i quali hanno difficoltà a riscattare la terra nei trent'anni previsti, tenuto conto anche della crisi dell'agricoltura. Di qui il nostro emendamento, che ricalca peraltro certi orientamenti emersi dalla conferenza dell'agricoltura a proposito del passaggio della terra a mezzadria ai coltivatori, per cui sono previsti mutui quarantennali.

Si pone poi anche un altro problema che potremo esaminare dopo aver deciso su questi emendamenti.

DE LEONARDIS, *Relatore* La questione fondamentale posta dagli emendamenti Monasterio ed altri riguarda l'istituto del riservato dominio. Già ho fatto presenti al collega Monasterio le difficoltà di ordine obiettivo che si oppongono alla sostituzione di questo istituto con un altro. Evidentemente non si può non tutelare il diritto dello Stato ad avere il pagamento integrale del fondo e a vegliare perché vengano conseguiti i fini sociali per i quali è stata effettuata la riforma. La eliminazione del riservato dominio porterebbe a vari inconvenienti. In primo luogo bisognerebbe sostituire questo istituto con altro che garantisca il conseguimento degli stessi scopi. In secondo luogo tutto ciò comporterebbe una forte spesa per atti notarili, accensione di ipoteche ed altri adempimenti del genere.

MONASTERIO. Ma nel nostro emendamento non è prevista l'accenzione di ipoteca.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma lo Stato deve pur garantirsi.

MONASTERIO. Per questo basta il riservato dominio.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma il diritto o è pieno o no, e non può essere dimensionato a volontà. Per quanto riguarda poi la possibilità di agire sul proprietario insolvente, lo Stato potrebbe correre il rischio di trovarsi in concorso con altri creditori e di non percepire l'intero suo credito. La vendita all'incanto poi non esclude la possibilità di concorrere anche a compratori che non siano coltivatori diretti, e in tal modo verrebbero frustrati anche i fini sociali della riforma. Ed inoltre, togliendo all'Ente la possibilità di esercitare la retrocessione verrebbero meno anche i fini economici della riforma, verrebbe data all'espropriato la possibilità di chiedere la retrocessione del fondo e non si renderebbe un buon servizio agli assegnatari, che potrebbero essere oggetto, da parte dei creditori, di azioni esecutive. In definitiva la nuova formula proposta non darebbe nessun vantaggio agli assegnatari, i quali non potrebbero gravare il fondo nemmeno dandolo in garanzia per un eventuale credito agrario.

Noi riteniamo che, per le ragioni obiettive sopra enunciate, si debba lasciare immutate l'istituto del riservato dominio; il Relatore è pertanto contrario al proposto articolo 4-*bis*. Concorda invece con quell'emendamento all'articolo 5 che intende accordare senz'altro la possibilità agli assegnatari di riscattare il fondo senza attendere la scadenza degli otto anni. Lo stesso vale per il secondo comma dove si parla del vincolo di indivisibilità per dieci anni. È anche d'accordo per togliere al terzo comma la richiesta autorizzazione dell'Ente o sezione speciale per la cessione in fitto o in uso.

Però noi vorremmo che la vendita, sempre ai coltivatori diretti, fosse vincolata per un periodo di trent'anni, in modo che non si possa verificare una vendita ad acquirenti diversi dai coltivatori diretti.

Per quanto riguarda il riscatto delle quote, noi siamo del parere che bisogna riferirsi solamente alle terre assegnate regolarmente, perché vi sono dei casi, invece, di integrazione, in cui le terre sono state date a titolo precario, per poter arrotondare i fondi salvo

diversa definitiva sistemazione dei poderi; ci sono dei casi insomma in cui l'assegnazione è stata fatta precariamente, senza tener presente il definitivo assestamento delle aziende.

Per quanto riguarda l'estensione del periodo del pagamento delle rate, accogliendo l'emendamento presentato in proposito, noi andremmo incontro a delle difficoltà di ordine obiettivo; e poi non credo che in questo momento siamo in grado di stabilire se la durata di trenta o quaranta anni sia congrua o meno.

È una questione un po' controversa e potrebbe meglio considerarla chi sarà al nostro posto nella prossima legislatura, se vi sarà necessità di provvedere.

Queste le mie osservazioni sugli emendamenti del collega Monasterio.

MONTE. Al secondo comma dell'articolo 5, dove si dice che « il fondo riscattato è soggetto per dieci anni a vincolo di indivisibilità, ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078 », vorrei aggiungere le parole: « salvo per accordo diretto ». Perché?

Perché se qualcuno vuol vendere, prima dei dieci anni, a un altro assegnatario, penso che valga la pena di ammetterne la possibilità. Abbiamo fatto dei poderi. Tante volte i poderi, bisogna dirlo, non rispondono effettivamente alle esigenze, sia di lavoro, sia di produzione. Allora, sarebbe bene stabilire che, se si tratta di confinanti già assegnatari, essi possono, anche prima della scadenza dei dieci anni, avere possibilità di comprare questi poderi.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono favorevole alla proposta Monte.

PRESIDENTE. Però, con una condizione: sempreché il fondo residuo risponda esso stesso alle garanzie necessarie.

Nessuna difficoltà sempreché rimanga come unità aziendale una parte che risponda alle esigenze: sempreché il fondo residuo continui a costituire una efficiente unità poderale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In merito all'articolo 4-*bis*, presentato dall'onorevole Monasterio, vorrei farne rilevare la inopportunità sul piano giuridico oltre che su quello economico. Sul piano giuridico mi sembra che non sia opportuno limitare l'esercizio del diritto del riservato dominio, tanto più che questa è l'unica forma di garanzia in sostituzione di tutte le altre, che la legge ha concesso all'ente, ed è rapportata al sistema di riscatto previsto dall'articolo 17 della legge di riforma fondiaria, che prevede il pagamento di trenta annualità. Quindi, a parte tutto, occorrerebbe quanto meno modificare anche il sistema della rateizzazione del pagamento e convertirlo in triennale da annuale, perché è impossibile lasciare l'attuale sistema di pagamento e poi dire che il riservato dominio si esercita ogni tre anni. A parte queste considerazioni di ordine giuridico, anche sul piano economico mi pare che noi andremmo a determinare una tendenza, fatale nell'assegnatario, a non corrispondere puntualmente le rate, anche quando ne avesse la possibilità, per aspettare la scadenza del triennio; metteremmo, quindi, tutti gli assegnatari nella condizione, al termine del triennio, di non poter corrispondere quelle quote: il che sarebbe cosa di un certo rilievo; e quindi otteremmo forse un risultato esattamente contrario a quello che l'onorevole proponente vorrebbe realizzare a favore degli assegnatari.

Per queste ragioni di carattere politico, oltre che economico, mi associo al parere contrario all'emendamento già espresso dall'onorevole relatore.

Per quanto riguarda invece l'altro emendamento, per cui dovrebbe essere consentito agli assegnatari di effettuare le operazioni indipendentemente dalla particolare autorizzazione dell'Ente di riforma, sono favorevole per le ragioni già esposte.

Per quanto riguarda la proposta di portare a quaranta anni il periodo nel corso del quale dovrebbe essere effettuato l'intero riscatto del prezzo di cessione dei terreni, mi permetto di far rilevare, fra l'altro, la sua scarsa opportunità, ritenendo infatti che il sistema di pagamento non giustifichi una richiesta di diluire ulteriormente il periodo di riscatto.

Per quanto riguarda l'estensione del diritto di riscatto anche agli assegnatari in possesso precario, mi associo all'onorevole relatore nell'esprimere parere contrario. Ho già avuto occasione nella precedente seduta, di illustrare le reagioni pr le quali si ritiene inopportuno cristallizzare l'attuale, non definitiva situazione degli assegnatari, in quanto questo tornerebbe a svantaggio degli assegnatari stessi.

MONASTERIO. Devo rilevare con vivo rincrescimento che la maggior parte degli emendamenti da noi presentati, che pur investono interessi fondamentali degli assegnatari e degli enti locali, vengono respinti dalla maggioranza e del rappresentante del Governo.

Noi avevamo già, nel corso di discussioni preliminari avute con gli onorevoli colleghi della Democrazia Cristiana, segnalato l'importanza attribuita agli emendamenti presentati stamani. Dobbiamo invece rilevare che senza, a nostro giudizio, motivi fondati, sia

la maggioranza che il rappresentante del Governo intendono respingere le nostre proposte. Noi attribuiamo grande importanza all'emendamento riguardante la limitazione del riservato dominio ai soli casi in cui gli assegnatari per tre anni non abbiano pagato le rate. È in gioco, infatti, la stabilità dell'assegnatario, oltre alla sua libertà.

Negli anni passati ci siamo trovati di fronte ad una serie di arbitri commessi nei confronti degli assegnatari, sfrattati con motivi del tutto pretestuosi. Ci siamo trovati dinanzi a casi di assegnatari eletti a rappresentare le cooperative nella riunione costitutiva del Consorzio: ebbene, alla vigilia di prendere parte all'assemblea per la costituzione del consorzio stesso, essi sono stati sfrattati dagli enti, onde impedire la loro partecipazione a quelle riunioni.

Se si è arrivati ad episodi di questo tipo è proprio per la troppo ampia facoltà che è stata accordata agli Enti di riforma in questo settore.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Scusi, onorevole Monasterio, lei ricorderà che in altre circostanze sia il Ministro dell'agricoltura che io le abbiamo chiesto di mandarci un elenco dei casi specifici cui Ella allude.

MONASTERIO. Se lei scorre gli atti parlamentari troverà che sia in Commissione che in Assemblea questi casi sono stati denunciati varie volte. Ne abbiamo segnalati tanti anche in interrogazioni.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. No, forse lei se ne è dimenticato, ma fino a questo momento non ci ha mai fornito i nominativi degli assegnatari che sarebbero stati assoggettati a questo trattamento.

MONASTERIO. Ma era superfluo, perché questi casi li abbiamo denunciati in Commissione e in Aula.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma sempre genericamente, mai nominativamente.

MONASTERIO. Questo emendamento ha comunque un grande rilievo, perché serve a tutelare la libertà e la stabilità degli assegnatari. Non mi pare che abbiano fondamento i motivi in contrario che sono stati addotti, anche dal relatore, in quanto nell'emendamento che abbiamo presentato l'istituto dell'ipoteca non è previsto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma allora in che modo viene garantito lo Stato?

MONASTERIO. È garantito dal riservato dominio, con la possibilità del recesso nel caso di mancato pagamento.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ma si tratta di obblighi e adempimenti previsti dalla legge. Come si fa a sopprimerli?

MAGNO MICHELE. La legge prescrive l'obbligo per gli assegnatari di risiedere in campagna. In provincia di Foggia però accade che si scelgano alcuni assegnatari che non possono trasferirsi in campagna, per cacciarli successivamente e dar loro lo sfratto.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono stati presi questi provvedimenti in provincia di Foggia per alcuni assegnatari che si sono addirittura trasferiti all'estero o sono emigrati stabilmente in altre regioni d'Italia.

PRESIDENTE. Tornando alla proposta di non iscrizione dell'ipoteca, devo far rilevare all'onorevole Monasterio che si tratta di una ipoteca legale, che si iscrive per legge.

MONASTERIO. Ma lo Stato è già garantito dal fatto che quando un assegnatario non paga per tre anni si esercita il diritto di riservato dominio.

DE LEONARDIS, *Relatore*. No, se egli affitta o cede a mezzadria il fondo.

MONASTERIO. In definitiva tutto il vostro orientamento dimostra che si intende da parte vostra tutelare, e noi saremmo d'accordo su questo, gli assegnatari che versano in condizioni economiche non del tutto disagiate. Ma tutti i problemi che riguardano gli assegnatari in condizioni veramente disagiate non vengono presi in esame, e le nostre proposte in merito vengono respinte.

Di fronte a questa ostinata posizione della maggioranza, di fronte al fatto che una serie di emendamenti da noi presentati, ed ai quali attribuivano notevole importanza, sono stati respinti, noi ci vediamo costretti a rivedere la nostra posizione. Potrei anche controbattere le altre osservazioni fatte a proposito dagli emendamenti nostri all'articolo 5, ma mi fermo sul punto in esame che assume tale rilievo da renderci perplessi sulla possibilità di concludere l'esame di questo provvedimento in Commissione. Saremo costretti a chiederne la rimessione all'Assemblea, se pure, con rincrescimento.

GRIFONE. Mi associo pienamente alle considerazioni dell'onorevole Monasterio. A nome del gruppo comunista vorrei chiarire che non si tratta di un puntiglio. È nota la nostra opposizione a questa legge fin dall'inizio. Abbiamo dichiarato che non vedevamo le ragioni di urgenza che imponeva il termine della legislatura alla Commissione Agricoltura di impegnarsi in modo particolare per arrivare all'approvazione di una legge di cui non condividevamo la fonda-

mentale ispirazione. Noi continuiamo a pensare che se si vuol provvedere alle esigenze espresse nella relazione che accompagna la proposta di legge, lo si può fare in altri modi. Comunque per dimostrare la nostra buona volontà abbiamo presentato una serie di emendamenti. Pensavamo che si potesse arrivare ad un certo accordo, disposti ad affievolire le nostre riserve di fondo sempre che si accettassero alcuni correttivi. Ciò che la maggioranza e il Governo non vogliono fare.

E intanto, passando a considerazioni più generali, vediamo oggi accantonati problemi di enorme importanza! Abbiamo visto il Governo buttare a mare tutti i suoi impegni di carattere agrario! La legge agraria è stata sì presentata al Senato, ma non prima che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro vi abbia lavorato per più di un mese; quindi questa legge non avrà nessun *iter*, non sarà approvata, non sarà forse neanche discussa, se sono valide le scadenze che sono state pubblicamente annunziate; quindi vediamo il Governo abbandonare completamente impegni molto importanti, anche se modesti, annunziati all'inizio della sua azione, e vediamo poi il gruppo democristiano insistere su leggi di secondaria importanza!

Del resto, alla chiusura della seduta, io vorrei chiedere all'onorevole Presidente cosa può dirmi in ordine alla famosa – dico famosa perché si trascina ormai da due legislature! – proposta di legge che porta la mia firma, reca il numero 943 della Camera e riguarda i censi e i livelli. Ancora nell'ultima seduta, ebbi occasione di sollecitarne l'iscrizione all'ordine del giorno, ciò che non è stato fatto, mentre si insiste su molti altri provvedimenti che vengono posti all'ordine del giorno, improvvisamente, per operare una evidente forzatura dei lavori della Commissione. Noi non siamo affatto disposti, per il solo fatto che siamo agli ultimi giorni dei nostri lavori, ad approvare così, alla rinfusa, qualsiasi provvedimento! Queste sono considerazioni che esulano un po' dall'esame del progetto in discussione. Ma...

TRUZZI. Ma se l'avete proposto voi! Per bocca dell'onorevole Miceli, l'altra volta!

GRIFONE. Onorevole Truzzi, mi fa piacere che lei mi abbia interrotto, perché volevo chiederle proprio espressamente, come l'ho chiesto al suo collega onorevole Pavan, le ragioni per le quali voi, che avete tante volte promesso una vostra iniziativa in ordine ai censi e ai livelli, non l'avete fatto, malgrado il vostro giornale e la vostra organizzazione abbiano promesso più volte ai censuari e ai livellari di promuovere un provvedimento di legge che liberasse o comunque attenuasse il peso che grava su questi contadini! E non lo avete fatto!

MONTE. Perché cercavamo di fare la legge vostra!

GRIFONE. Ma lei ha voglia di scherzare! Noi saremo costretti a portare questa legge in Aula!... (*Commenti — Interruzioni*).

Gli impegni del Governo non erano questi! Era di provvedere...

TRUZZI. Lei ha aperto qui la campagna elettorale, che non è ancora ufficialmente cominciata!

GOMEZ D'AYALA. L'ha aperta lei con la sua interruzione, la campagna elettorale!

GRIFONE. Ma questo non è un comizio, questa è una precisa constatazione, è la denuncia di un fatto reale e abbastanza grave. Noi abbiamo il massimo rispetto della Commissione, del signor Presidente e anche del Governo, naturalmente. Ma abbiamo discusso per parecchie sedute di queste cose, eppure vediamo ancora in fine legislatura che si continua ad insistere per l'approvazione di leggi che destano molte preoccupazioni e riserve, mentre invece non si riscontra almeno la volontà di affrontare e risolvere problemi importanti.

PRESIDENTE. Ma guardi che il riscatto anticipato qui disposto è una cosa grossa.

TRUZZI. E gli assegnatari la considerano importante...

MONASTERIO. Considero molto importanti anche le proposte che abbiamo fatto; compresa quella dei debiti, che è essenziale per decine e decine di migliaia di assegnatari.

MAGNO MICHELE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, a seguito delle dichiarazioni rese dal Relatore e dal rappresentante del Governo, preannuncio la presentazione alla Presidenza della Camera – a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera – della richiesta di rimessione all'Assemblea della proposta di legge Scarascia e Chiatante corredata del prescritto numero di firme.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi preme osservare in questo momento che mi sembra strano che l'onorevole Grifone muova questi appunti al Governo proprio mentre il suo gruppo prende l'iniziativa di trasferire in Aula questo provvedimento, rendendone praticamente impossibile l'approvazione, dato che si tratta di un provvedimento che deve andare anche al Senato, e sul quale, per altro, si era fatto un notevole passo avanti, di comune accordo, tanto è vero che solo questa mattina si erano

presentati alcuni ostacoli. Ma, fatto questo rilievo, debbo agiungere che il Governo, anche nel settore della politica agraria, ha adempiuto ai suoi impegni – il Presidente del Consiglio l'ha dimostrato l'altro giorno – secondo una determinata progressione, che è in relazione alla evoluzione della situazione e degli avvenimenti che si sono succeduti in questi ultimi mesi. Il disegno di legge in materia, che era stato preannunciato, sta al Senato. Ora non credo che sia opportuna politica quella di ingolfare il Parlamento di disegni di legge quando quelli presentati anni e anni addietro, non sono stati ancora approvati.

GRIFONE. Ma chi ha obbligato il Governo a presentarli in ritardo?

C'era stata la Conferenza nazionale del mondo rurale dell'agricoltura che aveva affrontato i medesimi problemi discutendo per mesi e mesi che bisogno c'era di sottoporle la legge agraria per il parere?

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La Conferenza non è un organismo costituzionale. Bisogna anche tener conto delle leggi che vigono e che devono essere rispettate. Comunque, onorevole Presidente, io volevo soltanto sottolineare questo, che d'altronde ricorderà anche l'onorevole Grifone: che il Governo è stato in ogni occasione presente ai dibattiti parlamentari, li ha sollecitati, e credo che in questi anni si sia compiuto un lavoro veramente vasto. E quindi, se vi fosse stata una effettiva volontà di collaborare, da parte dell'opposizione, alla soluzione di alcuni problemi che interessano i contadini, qualche altro provvedimento, probabilmente, sarebbe stato già approvato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è stata annunziata dall'onorevole Magno la presentazione di una richiesta di rimessione all'Assemblea a nome di un decimo dei componenti l'Assemblea stessa, dichiaro sospesa la discussione sul provvedimento.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (4298); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mariani: Provvedimenti per il Parco nazionale di Abruzzo (4112); Rivera: Aumento del contributo dello Stato per il Parco nazionale d'Abruzzo (4159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4298: « Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Mariani: « Provvedimenti per il Parco nazionale di Abruzzo » 4112), Rivera: « Aumento del contributo dello Stato per il Parco nazionale di Abruzzo » (4195) sui quali la V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole nei limiti e nelle indicazioni di spesa, però, di cui al disegno di legge.

L'onorevole Salutari, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALUTARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, riordinato con la legge 21 ottobre 1950, n. 991, s'è venuto a trovare in notevoli difficoltà per insufficienza di mezzi a disposizione. Il contributo che con la legge del 1950 era stato assegnato nella misura di 25 milioni annui, oggi si propone di portarlo a 50 milioni. Sono stati presentati tre provvedimenti: un disegno di legge governativo e due proposte d'inizatva parlamentare: una dell'onorevole Mariani e una dall'onorevole Rivera. Tutte e tre si riferiscono alla stessa questione: aumento del contributo da parte dello Stato. La proposta di legge dell'onorevole Mariani propone un contributo di 200 milioni l'anno; quella dell'onorevole Rivera propone 100 milioni; il disegno di legge governativo 50 milioni. È su quest'ultimo che dobbiamo soffermarci anche per rispettare il parere espresso dalla V Commissione Bilancio..

Naturalmente vi è molto bisogno di fondi, sia per la maggiore sorveglianza di questo parco, sia per la costruzione di tutte le attrezzature necessarie al migliore sviluppo e alla migliore efficienza del parco stesso. La legge si compone di cinque articoli. Di essi quelli veramente importanti sono il primo e l'ultimo. Il primo eleva il contributo dello Stato da 25 a 50 milioni; il secondo, il terzo e il quarto riguardano la riorganizzazione dei servizi interni del Parco stesso; l'ultimo è quello che si riferisce alla copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI GIANNANTONIO. Mi limito a raccomandare l'urgenza della approvazione della legge, date le precarie condizioni finanziarie del Parco che, attendendo da anni il raddoppio del contributo, è ora nell'impossibilità di pagare gli stipendi al personale.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SALUTARI, *Relatore*. Propongo venga scelto come testo base per la discussione degli articoli il disegno di legge n. 4298.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(*È approvata*).

Passiamo agli articoli del disegno di legge n. 4298 che non essendo stati presentati emendamenti né formulate osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, il contributo annuo di lire 25 milioni a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, è sostituito dal seguente:

« L'Ente ha la sua sede in Pescasseroli (L'Aquila) e non può avere uffici distaccati fuori del territorio del Parco ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Gli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — « Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

l'assemblea dei rappresentanti dei comuni e delle province del Parco;

il Collegio dei revisori.

Le funzioni di presidente e di membro dei consessi predetti sono gratuite. Per altro, a coloro che risiedono fuori del comune di Pescasseroli spetterà, per la partecipazione alle adunanze, il trattamento di missione previsto per il grado rivestito o riconosciuto nella Amministrazione rappresentata; agli estranei all'Amministrazione, in mancanza di tale riconoscimento, spetterà il trattamento di missione inerente alla qualifica di ispettore generale ».

Art. 4. — « Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste ed è composto:

1°) dal presidente dell'Ente;

2°) da quattro rappresentanti, rispettivamente uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero della pubblica istruzione, uno del Ministero dei lavori pubblici ed uno del Ministero del turismo e dello spettacolo;

3°) da sei rappresentanti dei comuni compresi nel territorio del Parco, designati, rispettivamente, quattro dal prefetto dell'Aquila, uno dal prefetto di Frosinone e uno dal prefetto di Campobasso;

4°) da un esperto in zoologia, un esperto di botanica e un esperto in geologia, scelti di preferenza tra i titolari delle relative cattedre universitarie e da un rappresentante del Club alpino italiano, designato dalla Sede centrale del Sodalizio ».

(*È approvato*).

ART. 4.

Dopo gli articoli 7 e 9 del decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, sono aggiunti i seguenti:

Art. 7-bis. — « I componenti dell'assemblea dei rappresentanti dei comuni e delle province del territorio del Parco, sono nominati dai rispettivi Consigli comunali e provinciali in ragione di uno per ogni comune o provincia. Essi durano in carica per la durata dei rispettivi Consigli comunali e provinciali e sono rieleggibili.

L'assemblea predetta è convocata almeno due volte l'anno, con deliberazione del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal presidente dell'Ente.

Essa è organo consultivo per tutte le materie che il Consiglio di amministrazione riterrà di sottoporre al suo esame.

Il suo parere deve essere richiesto:

a) sulle norme deliberate dal Consiglio ai sensi e per gli effetti del n. 4°) del precedente articolo 7;

b) sugli elenchi delle cose e delle località, di cui all'articolo 1 della legge per la protezione delle bellezze naturali 30 giugno 1939, n. 1497, sul piano paesistico territoriale e sul piano regolatore generale, per la disciplina dell'assetto e dell'incremento edilizio dei centri abitati e delle costruzioni nel territorio del Parco, di cui al successivo articolo 9-*bis;*

c) sul piano di avvalorramento e di sviluppo turistico e albeghiero, generali e parziali, riguardanti il territorio del Parco ».

Art. 9-bis. — « Tutto il territorio del Parco nazionale d'Abruzzo è soggetto alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, anche per le cose e le località di cui all'articolo 1 della legge stessa, non incluse negli appositi elenchi provinciali.

È altresì obbligatorio per i comuni del Parco, qualunque ne sia la popolazione, attuare piani regolatori e di ampliamento, ai sensi e per gli effetti delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 17 agosto 1942, n. 1150, nell'ambito di un piano regolatore generale intercomunale, riguardante tutti i centri abitati e il territorio del Parco ».

Art. 9-ter. — « Al fine di realizzare in maniera organica, nel territorio del Parco, la difesa delle bellezze naturali e del paesaggio, delle formazioni geologiche e paleontologiche, la tutela e l'incremento della flora e della fauna, e lo sviluppo del turismo, l'Ente coopera con la Commissione provinciale di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e con la Sopraintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise. Della Commissione stessa fa parte un delegato dell'Ente.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione predetto dovrà provvedere:

1°) a deliberare le norme di cui al n. 4°) del precedente articolo 7;

2°) alla formazione, per il territorio del Parco, degli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, da sottoporre per gli adempimenti di sua competenza alla Commissione provinciale di cui allo stesso articolo 2;

3°) alla preparazione del piano paesistico territoriale del Parco, da sottoporre al Ministro per la pubblica istruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 della legge medesima;

4°) alla redazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di un piano regolatore generale intercomunale, per la disciplina urbanistica dei centri abitati e delle altre costruzioni, compresi gli impianti turistici ed alberghieri, in tutto il territorio del Parco, da coordinare con il piano paesistico di cui al numero precedente.

Il piano regolatore di cui al precedente n. 4°) sarà approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e delle foreste, per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo.

A decorrere dalla data di pubblicazione del piano stesso e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, si applicano le norme della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni

(*È approvato*).

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, per l'esercizio 1962-63, si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferrari ed altri: Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale (4409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Ferrari, Bolettieri, Picardi, Caroli, Angelini Nicola, Genco, De Giovine, Russo, Pignatelli, Jannuzzi: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale » (4409).

Nella seduta precedente – lo ricordo agli onorevoli colleghi – la Commissione ha approvato gli articoli del provvedimento senza modificazioni chiedendo nel contempo alla Commissione Bilancio di meditare sul parere contrario già espresso. La Commissione Bilancio ha fatto pervenire in data odierna, un nuovo parere, favorevole. Nulla osta, pertanto, a che la proposta di legge sia, al termine della seduta, votata a scrutinio segreto. Tuttavia il Relatore onorevole De Leonardis, che nell'ultima seduta non ha avuto modo di intervenire, intende rendere una dichiarazione sul provvedimento.

DE LEONARDIS, *Relatore* Onorevoli colleghi, è nota la notevole importanza che va sempre più assumendo in questo momento il problema dell'approvvigionamento idrico nelle regioni di Puglia, Lucania ed Irpinia sia a scopo agricolo che industriale e potabile; si può senz'altro affermare che il principale fattore limitativo di ogni iniziativa intrapresa e

da intraprendere è costituito quasi sempre dalla insufficienza di disponibilità idriche nelle suddette regioni.

L'Ente irrigazione, istitituito con decreto legge del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ha svolto fino ad oggi una intensa attività nel settore agricolo, principalmente volta alla ricerca ed alla utilizzazione a scopo irriguo di tutte le risorse idriche in Puglia, Lucania e Irpinia.

Nel quadro di tale attività ed in adempimento ai propri compiti istituzionali, l'Ente, fra l'altro, ebbe a predisporre il piano generale di utilizzazione delle principali risorse idriche delle suddette regioni, a seguito del quale sono state realizzate e sono in corso di realizzazione le opere necessarie per la distribuzione dell'acqua a scopo irriguo nei comprensori interessati. Sempre nel campo dell'agricoltura gli accertamenti e gli studi eseguiti dall'Ente anche recentemente vanno sempre più mettendo in evidenza come vaste superfici ritenute non irrigabili fino ad alcuni anni addietro (le terre a vocazione arboricola) dimostrino invece un alto grado di suscettività all'irrigazione. Anzi, queste terre destinate a colture arboree ed arbustive, frutticole, industriali ed orticole, ove opportunamente irrigate, possono consentire all'acqua un prezzo così elevato da poter rendere conveniente il reperimento dell'acqua a costi che in passato erano ritenuti antieconomici.

In conseguenza di queste nuove prospettive e alla luce dei nuovi orientamenti della tecnica, si sono delineate, negli ultimi anni, maggiori possibilità di interessare alla irrigazione vasti comprensori che non rientrano nel piano generale a suo tempo predisposto; ed in conseguenza l'agricoltura è in grado di assorbire quantità di acqua di gran lunga superiori a quelle in passato previste.

Oltre a questi prevedibili accresciuti bisogni dell'agricoltura, vi è la necessità di notevoli quantitativi di acqua da destinare ad uso industriale ed uso potabile. Si può prevedere senz'altro che nel prossimo avvenire le richieste di acqua cresceranno nelle due regioni in tutti i settori di utilizzazione idrica. A proposito delle esigenze industriali, i complessi industriali già installati e in corso di installazione nelle aree di Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Ferrandina), Potenza, Bari, Barletta, Foggia hanno manifestato la necessità di portare notevoli quantità di acqua, e comunque dell'ordine di almeno 14-15 mc/sec. Tale portata è pari all'incirca al doppio della portata complessiva distribuita attualmente dalla rete dell'acquedotto pugliese ad uso potabile nelle regioni servite.

Per il soddisfacimento di queste esigenze industriali, l'Ente irrigazione ha già intrapreso lavori ed ha in corso numerose progettazioni; in particolare per quanto riguarda il complesso di Ferrandina, l'Ente ha progettato ed ha in corso di costruzione la diga nell'alto Basento (affluente Camastra), che consentirà un invaso di quaranta milioni di metri cubi da destinare in gran parte ad uso industriale della Valle del Basento e per l'irrigazione dei terreni golenali dello stesso corso d'acqua. Ha in progettazione esecutiva le opere di adduzione all'area industriale di Ferrandina con la utilizzazione delle acque dello stesso Camastra.

Per quanto riguarda l'area industriale di Taranto, ha in progetto la condotta di alimentazione dello stabilimento « Italsider », al quale sono destinate parte delle acque del Tara, ed ha affrontato in concreto il problema di sostituire le acque del Tara per l'agricoltura con acque di invaso su alcuni corsi d'acqua del versante jonico, ottenendo i relativi mezzi finanziari dalla Cassa per il mezzogiorno. Si tratta più precisamente dei serbatoi sul Lato e sul Fiumicello.

Altri serbatoi sono in corso di studio per la zona industriale di Potenza (serbatoi di Pignola e Tiera), per la zona di Bari (serbatoio sulla Gravina), e ricerche di acque sotterranee sempre nella zona di Bari nell'immediato retroterra della stessa città. Analoghe ricerche sono state eseguite nella zona di Brindisi e Lecce.

L'Ente ha anche eseguito il progetto per l'approvvigionamento della cartiera di Barletta, e studi concreti sono stati svolti anche per il reperimento di acque a scopo industriale nella provincia di Foggia (con utilizzazione delle affluenze dei corsi d'acqua minori quali il Cervaro, il Carapelle ed altri), e sono in atto ricerche di acque sotterranee nel Gargano, sia per la irrigazione delle fasce costiere e sia, soprattutto, per uso potabile, allo scopo di incrementare lo sviluppo turistico di quest'ultima zona.

A tutto quanto precede va aggiunto inoltre che il progresso economico e sociale è ovunque seguito e preceduto dall'incremento del consumo di acqua per abitante, per cui è certo che l'aumento di fabbisogno idrico a scopo potabile potrà essere negli anni futuri ancora più notevole che per il passato.

Queste prospettive hanno indotto l'Ente ad eseguire studi particolari, quali quelli sopra

elencati, e soprattutto ad assumere iniziative di carattere generale, costituendo una particolare Commissione di studio alla quale sono stati chiamati a far parte, d'intesa con la Cassa per il mezzogiorno e il Consiglio superiore dei lavori pubblici, tecnici del Servizio idrografico dello Stato, del Servizio dighe, dell'Acquedotto pugliese e dei Consorzi di bonifica operanti in Puglia e Lucania. Compito precipuo di questa Commissione sarà quello di elaborare piani concreti di utilizzazione di tutte le possibili risorse idriche della Puglia, della Lucania ed Irpinia, alla luce delle nuove esigenze sopra manifestate ed al lume delle nuove tecniche costruttive.

Questa attività di ricerca di nuove fonti di acqua è indispensabile che sia svolta dall'Ente irrigazione, perché le nuove disponibilità potranno esser costituite soprattutto mediante la formazione di invasi, i quali hanno come conseguenza immediata la regimazione e la regolazione dei deflussi dei corsi d'acqua e la conseguente bonifica dei terreni sottostanti, compito precipuo quest'ultimo di un Ente di bonifica. Inoltre, essendo l'agricoltura l'attività che può sostenere le minori spese per l'approvvigionamento di acqua, è necessario che sia un Ente di bonifica a programmare ed a pianificare le ricerche e utilizzazioni delle acque allo scopo di evitare da parte di utilizzazioni più piccole, come quelle industriali, eventuali sottrazioni o detrazioni di acqua a danno dell'agricoltura.

Non va infine sottaciuta l'importanza del fatto che l'Ente dispone di una attrezzatura tecnica che ha realizzato opere di ricerca e captazione di acqua per oltre un decennio, sicchè esso può tranquillamente continuare ad affrontare analoghi problemi.

Quanto sopra esposto dimostra l'utilità di porre l'Ente irrigazione in condizioni di quella piena efficienza per conseguire la quale è indispensabile assicurare allo stesso Ente un minimo di tranquillità finanziaria, onde poter mettere il personale specializzato in condizioni di lavorare con sufficienti prospettive di stabilità.

Si fa presente, per inciso, che detto personale è continuamente oggetto di proposte di lavoro, che provengono in particolare da paesi sottosviluppati dell'America latina e del Mediterraneo, con offerte veramente eccezionali.

L'Ente, a decorrere dal 1946-47, ai sensi dell'articolo 5 predetto e dell'articolo 6 della legge n. 600 e dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, ha annualmente fruito di un contributo di 50 milioni; l'ultima quota, ai sensi dell'articolo 6 precitato, è scaduta nell'esercizio 1960-61.

Pertanto occorre un ulteriore apporto di lire 300 milioni ad integrazione del fondo patrimoniale, ed è necessario assicurare la continuità del contributo annuo, adeguandone la dotazione a 200 milioni nell'esercizio 1962-63. A queste occorrenze provvede la proposta di legge in esame, ad iniziativa dei senatori Ferrari ed altri, già approvata dal Senato. Invito la Commissione ad esprimere voto favorevole, nella certezza che l'Ente irrigazione continuerà ad operare per lo sviluppo delle regioni pugliese e lucana.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Angelilli: « Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne », già approvata dalla competente Commissione del Senato.

Faccio presente che la Commissione Bilancio, sollecitata a rivedere il parere contrario già espresso sulla proposta di legge, ha fatto pervenire in data odierna il seguente, nuovo parere: « Riprendendo in esame il disegno di legge in oggetto sulla base della richiesta all'uopo trasmessa da codesta Commissione, la Commissione Bilancio ha deliberato di modificare il parere in precedenza espresso e di esprimere parere favorevole.

Tale parere è reso sulla base di una dichiarazione del Ministro Trabucchi che ha riferito alla Commissione l'assicurazione del competente dicastero dell'agricoltura circa la sussisteza di adeguate disponibilità sulla gestione di grano estero per conto dello Stato ».

Ricordo altresì che la discussione generale della proposta di legge è chiusa. Pas-

siamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« La legge 21 marzo 1958, n. 290, che detta provvidenze a favore della pesca nelle acque interne è prorogata per quattro anni a partire dall'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo 1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge ».

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il senatore Angelilli parla di proroga della legge n. 290. Faccio osservare però che questa legge è scaduta nell'altro esercizio finanziario, e quindi non si può parlare di proroga, ma di ripristino della norma. Il Governo propone quindi questa altra formulazione del primo comma: « Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per quattro anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-63 ». In tal senso presentiamo emendamento restando inteso che, conseguentemente, in sede di coordinamento dovrà essere modificato anche il titolo della proposta.

PRESIDENTE. L'osservazione dell'onorevole Sottosegretario è giustissima. Non si può in effetti parlare di proroga, ma solo di ripristino.

SANGALLI, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo con l'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 1 con l'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

Le provvidenze di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 290, sono ripristinate per 4 anni con decorrenza dall'esercizio finanziario 1962-1963.

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere, nel limite massimo di lire 200 milioni in ragione di 50 milioni all'anno per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1965-66 contributi nelle spese occorrenti per le opere indicate dall'articolo 1 e nella misura massima prevista dall'articolo 2 della detta legge ».

Do lettura dell'articolo 2:

« All'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *f*) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.;

g) costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

h) automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« La spesa relativa alla presente legge sarà iscritta nei bilanci di previsione 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 1965-66 ».

Faccio presente che il rappresentante del Governo propone la seguente nuova formulazione dell'articolo 3, resa necessaria anche dal parere espresso dalla Commissione Bilancio:

« In dipendenza degli accertamenti delle somme provenienti dalla gestione dell'importazione per conto dello Stato di cereali e loro derivati, è introdotta al capitolo n. 259 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1962-63 una variazione in aumento di lire 50 milioni.

Alla spesa di 50 milioni dipendente dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con la maggiore entrata di cui al precedente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvata*).

Mentre comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta, prospetto anche l'opportunità di cambiare il titolo del provvedimento, a seguito delle modificazioni apportate, in:

« Integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'inserimento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Manzini ed altri: Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia (637); Mazzoni ed altri: Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (730); Durand de la Penne: Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni (916); Capua: Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (1232); Truzzi: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli (1244); Cavaliere: Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (2011); e dei senatori Papalia ed altri: Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni. (2416).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Manzini, Elkan e Bersani: « Riconoscimento giuridico del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia »; dei deputati Mazzoni, Pieraccini, Compagnoni, Aicardi, Guidi, De Pascalis, Tognoni, Carrassi, Pigni, Nanni Rino, Passoni, Barontini, Ricca, Vidali, Ballardini, Busetto, Albarello, Conte, Concas, Amiconi, Bettiol, Magnani, Amendola Pietro, De Grada, Castagno, Santarelli Enzo, Vacchetta, Amadei, Pirastu, Pezzino, Fogliazza: « Modifiche al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, delle norme della protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia »; del deputato Durand de la Penne: « Modifica dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni »; del deputato Capua: « Modifica al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 »; del deputato Truzzi: « Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli »; del deputato Cavaliere: « Modificazione dell'articolo 70 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 »; dei senatori Papalia, Lussu, Tibaldi, Ronza, Spezzano, Pelizzo, Carelli (n. 439); Angelilli, Monni (n. 442); Massimo Lancellotti (n. 560); « Modifiche alle norme relative alla protezione della selvaggina ed all'esercizio della caccia di cui al testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni ».

Comunico che su questi problemi della caccia l'onorevole Sedati, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, desidera fare alcune dichiarazioni. Ne ha facoltà.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come già ho avuto l'onore di preannunciare nelle precedenti sedute, il Governo ha ripreso in esame la materia della caccia in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, che dichiarava illegittimi gli articoli 8 e 91 del testo unico sulla caccia. Il riesame del vecchio testo unico ha dimostrato la necessità di procedere alla riforma, non di alcuni articoli soltanto ma di una serie numerosa di articoli del testo unico che facevano esplicito riferimento alla Federazione italiana della caccia, la quale secondo la sentenza della Corte costituzionale non potrà essere più l'unica organizzazione dei cacciatori. Precisamente si è dovuta studiare la modifica non solo degli articoli 8 e 91, che erano quelli direttamente dichiarati incostituzionali, ma anche degli articoli 5, 6, 10, 34, 40 comma secondo e quarto, 41, 49, 61, 67, e di molti altri ancora. Insomma la modifica riguarda gran parte degli articoli del vecchio testo unico sulla caccia.

Per questi motivi si è dovuto esaminare a fondo il problema e discuterlo. Comunque oggi il Governo ha un suo orientamento sugli aggiornamenti da apportare al vecchio testo unico. Ora noi ci troviamo davanti ad un testo unificato da un Comitato speciale

nominato dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati. Anche questo testo dovrebbe in alcuni suoi articoli essere modificato per potere aderire alla pronuncia della Corte costituzionale. In particolare noi riteniamo che l'articolo 11, l'articolo 12 al comma sesto, l'articolo 16 e l'articolo 16-*bis* del progetto dovrebbero essere modificati.

Onorevole Presidente, tutto questo mi fa pensare che sia difficile in sede di Commissione poter fare tutte queste rettifiche, e quindi mi permetterei di proporre, se effettivamente si vuol andare avanti, che lo stesso Comitato ristretto che ha già fatto il lavoro si riunisca nuovamente per prendere in esame tutte le modifiche che si rendono necessarie, e proporre un testo definitivo alla Commissione. Altrimenti se ci mettessimo a discutere sulla base del testo unificato disposto dal Comitato per apportare ad esso altre numerose modifiche ed aggiunte che si rendono necessarie, rischieremmo di lavorare per ore ed ore senza poter arrivare ad una conclusione. Se questa procedura è condivisa dagli onorevoli colleghi, nell'intento di arrivare più rapidamente ad una conclusione, dichiaro a nome del Governo di essere a disposizione per poter rapidamente effettuare queste modifiche.

MAZZONI. Onorevole Presidente, vorrei esprimere intanto la mia più viva meraviglia per come sono andate le cose relativamente alla legge sulla caccia. Sono trascorsi quattro mesi da quando la Corte costituzionale ha emesso la nota sentenza. Si era quindi presentata la necessità di proporre alcune modifiche sulle quali non erano state sollevate contestazioni, per poter giungere alla fine della legislatura avendo approvato questo testo di modifica del testo unico, sul quale praticamente si discute, da parte del Parlamento, da quindici anni. Nella prima legislatura, infatti, una Commissione parlamentare legislativa addivenne a delle proposte concrete; nella seconda legislatura vi fu un'approvazione da parte di un ramo del Parlamento e proprio in questa Commissione non si riuscì a far procedere l'*iter* fino alla approvazione del testo modificato dal Senato; nella terza legislatura, non soltanto si è ottenuta l'approvazione al Senato, ma si è giunti, presso la Commissione Agricoltura della Camera, a votare tutti gli articoli con gli emendamenti presentati dal Governo ed accolti dalla Commissione, escludendosi solo due articoli sui quali pesava una ipotesi di incostituzionalità, poi verificata dalla Corte, e della quale è facile tener conto. In seguito alla sentenza della Corte si era espressa più volte l'opinione di giungere all'approvazione della legge stralciando le parti necessarie dei due articoli che erano stati contestati nella loro validità dalla Corte costituzionale, per poter avere una disciplina nuova, ancorché parziale, che è attesa dalle province italiane, dai cacciatori italiani, da tutti coloro – produttori e lavoratori – che lavorano nei settori complementari all'attività della caccia.

Non vi è dubbio che, se le cose sono andate in questo modo, è perché esistono delle forze che sono contrarie alle modifiche del testo unico, e che riescono continuamente a bloccare un provvedimento, facendo pressioni esterne ai lavori del arlamento: per cui io dubito che si possa arrivare a quella conclusione di cui ha parlato l'onorevole Sottosegretario!

Le considerazioni che appunto facevo erano inerenti a quella difficoltà. Pertanto, io, che cosa propongo? Propongo che si addivenga a stralciare le parti contestate dalla Corte costituzionale, sopprimendo, dopo le parole « di cui agli articoli 90 e 91 », fino al terzo comma dell'articolo 1, e propongo altresì la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 20, perché ci si limiti ad approvare in modo definitivo ciò che la Commissione aveva già precedentemente approvato. Se vi sono posizioni diverse il Governo ha la possibilità di portare il provvedimento in Aula e di insabbiarlo. E a noi spetterà di denunciare una cosa che è assolutamente intollerabile!

MONTE. La Commissione che il Governo ha suggerito è la stessa, onorevole Mazzoni, che ha votato gli articoli. Io pensò che le cose potrebbero procedere più celermente se si discutesse in un comitato, anziché in Commissione. Non capisco tutto questo allarme.

FRANZO. Ho ascoltato le argomentazioni dell'onorevole Mazzoni ma non le ho ben capite. Sono dell'opinione che, poiché pare che vi sia questa buona volontà, da parte vostra come da parte nostra, di varare il provvedimento sulla caccia, sarebbe bene approfittarne. Senonché – siamo realistici! – dopo quanto ha detto il rappresentante del Governo, dato che vi è una serie di modifiche ai vari articoli, che non riguardano più solamente l'8 e il 91 del testo unico della caccia, ma il 5, il 6, il 10, il 34, il 40, ecc., riteniamo noi che, agli effetti della approvazione del provvedimento, sia più utile e più pratico convocare la Comissione in sede plenaria o invece dare di nuovo il mandato a quel comitato ristretto? Io, anche se non faccio

parte di quel comitato, sono dell'opinione che invece è molto meglio ridare questi compiti al comitato ristretto, convocandolo entro oggi o domani. In tal modo penso sia più facile approfondire concretamente i problemi. E quindi voglio affermare che vi è da parte nostra, ma ovviamente anche da parte degli altri – non lo metto in dubbio – la volontà di varare la legge sulla caccia. Però teniamo conto delle difficoltà insite in questo scorcio di legislatura; teniamo conto, per esempio, del fatto che la Commissione domani è convocata per altri argomenti all'ordine del giorno in sede legislativa: quindi se rimettiamo il problema in Commissione, non andremo avanti!

Vi è invece una maggiore speranza di approvare il provvedimento se lo rimettiamo al comitato ristretto. Quindi, senza entrare nel merito, perché qui vi è un problema di procedura, soltanto, e non di merito, io sono del parere di accettare la proposta fatta dall'onorevole Sottosegretario e di rimettere il problema, tutto il problema, al comitato ristretto, convocandolo magari per lo stesso pomeriggio di oggi.

TRUZZI. Io, che ho le preoccupazioni – e le ho avute anche in tutto questo tempo – del collega onorevole Mazzoni, se da un lato capisco che la proposta dell'onorevole Mazzoni riesce a sedurre, un po', da un altro lato, però, mi rendo conto che, se ci pensiamo un momento, si arriva pressoché allo stesso risultato. Voglio dire: se esistesse una ipotesi nella quale, approvando qualcosa, noi qui, approvassimo qualcosa di definitivo, io sarei immediatamente d'accordo di farlo. Perché, se esistesse un testo che, approvato da noi, è definitivo, avremmo la certezza almeno di poter dire: abbiamo approvato la metà o tre quarti di quello che si voleva fare, e almeno questo entra in vigore. Senonché, invece, le cose non stanno così, perché qualunque formula, anche quella proposta dal collega Mazzoni, è modificativa rispetto al testo pervenutoci dal Senato e comporta un nuovo esame del provvedimento da parte del Senato stesso. Se così stanno le cose, e purtroppo in effetti stanno così! –, allora, tanto varrebbe che, rapidamente, si facesse quel lavoro che richiede tanto tempo, come ha proposto Mazzoni; cioè stralciare una certa parte e approvarla, oppure approvare il testo completato, che richiede lo stesso tempo, purché si sia d'acordo su ciò che si vuol fare: e poi rimandare il tutto al Senato. Resta a vedere se il Senato può fare in tempo ad approvare, quanto noi avremmo modificato. Per cui, siccome non vedo differenza sostanziale fra le due soluzioni, io credo di poter dire che si potrebbe rapidamente accettare anche la proposta del Sottosegretario onorevole Sedati.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Onorevole Presidente, a questo punto vorrei porle una domanda. Se non ricordo male, la Commissione Affari costituzionali, nella seduta dell'11 aprile, avendo esaminato il disegno di legge e le proposte di legge all'esame della Commissione Agricoltura, espresse un parere: disse cioè che non avrebbe preso in esame subito quelle proposte in quanto molte di quelle norme interferivano la materia che era all'esame della Corte costituzionale, e si riservava, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, di prendere in esame quel testo. Poi fece una subordinata, dicendo che la Commissione Agricoltura avrebbe potuto, a suo avviso, legiferare in materia sempreché avesse predisposto un nuovo testo il cui contenuto non interferisse minimamente con le questioni che erano state portate avanti la Corte costituzionale.

Oggi, noi, non ci troviamo di fronte ad una situazione diversa da quella di allora, perché abbiamo lo stesso testo, che è quello che interferisce con la sentenza della Corte costituzionale.

Quindi noi oggi non abbiamo il parere della Commissione affari costituzionali. Ritengo pertanto sia da prendere in considerazione la proposta di esaminare il complesso dei problemi che scaturiscono dalla sentenza della Corte costituzionale in ordine all'aggiornamento del testo unico della caccia, evitando così l'esame di singole norme.

PRESIDENTE. Ho l'impressione però che quella della caccia sia una materia estremamente complicata: sempre, in ogni discussione alla quale ho avuto modo di assistere in questi anni, ci si è trovati di fronte a un vero ginepraio.

Oggi sono emerse due posizioni. Da una parte, il Sottosegretario onorevole Sedati propone, stante il fatto che occorre rivedere la legge sulla caccia, di esaminare tutti gli articoli, deferendo la questione al Comitato ristretto; dall'altra, si propone di limitare in questa sede l'esame a quei punti che non sono toccati dalla sentenza costituzionale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è del parere che sia estremamente inopportuno approvare delle norme parziali, lasciandone in piedi altre che sono in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale. Così facendo,

svolgeremmo un lavoro lacunoso e disattenderemmo quelle che sono le attese dei cacciatori. Insisto pertanto nella mia proposta di deferire l'esame del provvedimento al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Sottosegretario, che il Relatore onorevole Marenghi la settimana prossima non potrà partecipare ai lavori, dovendo recarsi al Parlamento Europeo.

TRUZZI. Il Comitato deve funzionare subito, senza attendere la prossima settimana.

MAZZONI. Prego il Presidente di scusarmi, ma devo allontanarmi per partecipare ad altre sedute. Desidero solo rilevare che il Governo ha parlato di attesa dei cacciatori. È giusto, ma il Governo, qualunque esso sia, sapeva bene che le attese non sono sorte ieri, ma sono sorte da quindici anni, e che da quindici anni si sollecita la discussione di questo problema. Fatta questa dichiarazione, mi rimetto alle vostre decisioni per quanto riguarda il Comitato ristretto.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Penso che per ragioni pratiche sarebbe opportuno pregare l'onorevole Marenghi che fa parte del Comitato, di prendere visione di tutto questo materiale e di farsi lui stesso portavoce delle esigenze prospettate.

PRESIDENTE. Rimaniamo d'accordo allora nel senso che il Comitato ristretto per la caccia è convocato per domani, al termine della riunione della Commissione Agricoltura.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatore FERRARI ed altri: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4409):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatore ANGELILLI: « Proroga ed integrazione della legge 21 marzo 1958, n. 290, relativa all'incremento ed al potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3317):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Disposizioni relative all'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo » (4298):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 4298 risultano assorbite le proposte di legge Mariani n. 4112 e Rivera n. 4159.

Hanno preso parte alla votazione:

Bianco, Bolla, Caradonna, Casati, De Leonardis, Del Giudice, Di Giannantonio, Ferfari Francesco, Franzo Renzo, Fiumanò, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Marenghi, Monasterio, Monte, Pavan, Prearo, Pucci Ernesto, Romagnoli, Salutari, Sangalli, Sodano, Speciale, Sponziello, e Truzzi.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI